

REGOLAMENTO (CEE) N. 2396/71 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1971

recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

vista la decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 definisce negli articoli 4 e 5 due tipi di situazioni che giustificano l'intervento del Fondo sociale europeo in appresso denominato « Fondo » ;

considerando che, nel primo caso, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, designare i settori da aprire all'intervento del Fondo, e definire le condizioni e le modalità specifiche secondo le quali esso interviene e che, nel secondo caso, il Fondo può intervenire a condizioni ed entro i limiti particolari da stabilire nel presente regolamento ;

considerando che occorre disciplinare le modalità generali di azione e di funzionamento del Fondo, tenuto conto dei nuovi compiti definiti dalla suddetta decisione del Consiglio ;

considerando l'entità della disoccupazione e della sottoccupazione di lunga durata di carattere strutturale in alcune regioni della Comunità ;

considerando la necessità di stimolare la formazione di manodopera altamente qualificata ;

considerando che l'elenco delle provvidenze che potrebbero dar luogo al contributo del Fondo dovrà essere stabilito e modificato dal Consiglio, in funzione delle necessità, secondo una procedura che consenta di adattarlo rapidamente alle necessità constatate ; che occorre pertanto precisare i gruppi di provvidenze che possono essere presi in considerazione ;

considerando che i contributi del Fondo devono essere concessi sulla base del costo effettivo delle operazioni e che sembra opportuno esaminare, in funzione dell'esperienza acquisita al termine del primo esercizio, la possibilità di una riduzione delle disparità constatate ;

considerando che è opportuno precisare le modalità di presentazione e di accettazione delle domande, e che occorre che il Consiglio adotti disposizioni finanziarie in materia di versamento dei contributi e di organizzazione dei controlli ;

considerando che, per agevolare l'azione del Consiglio e della Commissione e le iniziative che potranno essere realizzate con il contributo del Fondo, può rivelarsi utile procedere a studi preparatori e ad esperienze pilota ;

considerando che le competenze del Comitato del Fondo sociale europeo devono essere adattate in funzione dei nuovi compiti del Fondo ;

considerando che devono essere stabilite le condizioni nelle quali saranno liquidati i contributi da concedere ai sensi dell'articolo 125 del trattato per le operazioni iniziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni :

- a) volte a risolvere i problemi che si pongono nelle regioni in cui il ritardo nello sviluppo o il declino delle attività dominanti comportano uno squilibrio grave e prolungato dell'occupazione, o
- b) volte a facilitare l'adeguamento alle esigenze del progresso tecnico dei settori d'attività economica in cui detto progresso comporta notevoli modifiche degli effettivi e delle conoscenze professionali, ovvero

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4.2.1971, pag. 15.⁽²⁾ GU n. C 66 del 1° 7.1971, pag. 22.⁽³⁾ GU n. C 88 del 6.9.1971, pag. 6.

c) intraprese a causa di notevoli modifiche delle condizioni di produzione o di smercio dei prodotti in gruppi d'impresе, che svolgono la medesima attività o attività connesse, i quali sono così costretti a cessare, ridurre o trasformare in modo definitivo la loro attività.

2. Alle condizioni ed entro i limiti fissati al paragrafo 1 possono beneficiare del contributo del Fondo le operazioni :

a) intese ad eliminare la disoccupazione e la sottoccupazione strutturale di lunga durata a favore delle persone disoccupate, o in procinto di diventarlo entro un determinato termine, nonché delle persone in condizioni di sottoccupazione o costrette a cessare un'attività indipendente ;

b) destinate alla formazione di manodopera la cui qualificazione deve essere adattata all'esercizio di professioni altamente qualificate ;

c) intese ad inserire o a reinserire nell'attività economica, dopo che i servizi dell'occupazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati abbiano riconosciuto la fondatezza di tali operazioni

— i lavoratori il cui ricollocamento sia considerato difficile a causa dell'età,

— le donne di età superiore ai 35 anni, che desiderino esercitare un'attività professionale per la prima volta o dopo un'interruzione lavorativa che ha reso la loro qualifica inadatta alla richiesta,

— i giovani di età inferiore ai 25 anni, privi di occupazione perché mancanti di qualificazione o perché in possesso di una qualifica inadatta alla richiesta.

3. Indipendentemente dalle condizioni e dai limiti di cui al paragrafo 1, possono beneficiare del contributo del Fondo le operazioni realizzate a favore dei minorati che si ritiene possano esercitare un'attività professionale dopo una riabilitazione funzionale e qualificazione o riqualificazione professionali.

4. Dette operazioni debbono contribuire, salvo casi eccezionali, all'attuazione di un programma specifico, inteso a porre rimedio alle cause dello squilibrio che colpisce l'occupazione ed elaborato per la regione, il ramo economico, i gruppi di imprese o le categorie di persone interessati. Tale programma deve porre in particolare evidenza il contesto economico delle azioni che organizza e deve precisarne le finalità ed i mezzi.

Articolo 2

Il 60 % degli stanziamenti disponibili per i contributi del Fondo a titolo dell'articolo 5 della decisione del 1° febbraio 1971 è riservato, per ogni esercizio finanziario, con priorità alle operazioni che abbiano come obiettivo l'eliminazione della disoccupazione e della sottoccupazione strutturale di lunga durata nelle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

TITOLO II

Mezzi e modalità d'intervento del Fondo

Articolo 3

1. L'elenco delle provvidenze che possono beneficiare del contributo del Fondo a norma degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 è stabilito e modificato secondo le necessità dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

2. Tale elenco può comprendere provvidenze che rientrano in uno o più dei seguenti gruppi, e destinate a :

a) facilitare la formazione delle persone che hanno bisogno di acquisire, ampliare, adattare o migliorare le loro conoscenze e capacità professionali ;

b) facilitare lo spostamento delle persone costrette a cambiare il luogo di residenza per esercitare un'attività professionale, come pure delle loro famiglie, nonché la loro integrazione nel nuovo ambiente sociale e professionale ;

c) mantenere, per un periodo determinato, il reddito delle persone che hanno perduto la loro occupazione, o la cui attività è ridotta o sospesa e che sono in attesa di una formazione o di un'occupazione ;

d) favorire l'informazione e l'orientamento delle persone alla ricerca di un'occupazione o di una rioccupazione ;

e) eliminare gli ostacoli che rendono difficile l'accesso di talune categorie di lavoratori sfavoriti a posti di lavoro disponibili ;

- f) promuovere migliori condizioni per l'occupazione nelle regioni che sono in ritardo di sviluppo.

Il contributo del Fondo non può essere accordato per finanziare la prima formazione dei giovani immediatamente dopo la fine del periodo scolastico obbligatorio; esso può tuttavia essere accordato a favore di giovani disponibili sul mercato del lavoro e che non trovano occupazione a causa dell'assenza di qualifica o che sono in possesso di qualifiche per le quali non vi è richiesta.

3. La Commissione accorda il contributo del Fondo sulla base del costo reale delle operazioni.

In base ai risultati dell'attività del Fondo ed alle constatazioni fatte dalla Commissione al termine del primo esercizio, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina le basi sulle quali saranno accordati i contributi del Fondo, segnatamente al fine di studiare la possibilità di ridurre le eventuali disparità tra i contributi concessi rispetto ai costi reali.

Articolo 4

Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione — che ne assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — l'elenco delle autorità pubbliche da esso abilitate ad intervenire finanziariamente a favore di azioni realizzate da istituti o altri enti di diritto privato e a garantire il buon esito di tali operazioni.

Articolo 5

1. Gli Stati membri interessati sono i soli competenti a trasmettere alla Commissione le richieste di contributo del Fondo; per ogni richiesta essi precisano la natura giuridica che riconoscono alle amministrazioni, istituti o enti chiamati a realizzare le operazioni di cui trattasi.

2. Ogni richiesta di concorso è presentata prima della realizzazione dell'operazione; essa descrive il progetto di operazione e precisa in particolare gli obiettivi, le modalità, la durata, il responsabile del finanziamento e della realizzazione, le categorie di persone interessate, il costo prevedibile, il modo di finanziamento, la ripartizione annua delle spese, i tipi di provvidenze di cui si prevede l'utilizzazione; essa fornisce ogni indicazione utile che consenta di valutare la portata e l'efficacia dell'operazione e di

individuare, in occasione di eventuali controlli, le disposizioni attuate. La richiesta indica inoltre le condizioni in cui le parti sociali hanno partecipato all'elaborazione del progetto di operazione.

Le operazioni oggetto di una richiesta di contributo devono essere coerenti con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla Comunità.

Per le richieste di contributo presentate ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, vengono parimenti fornite le indicazioni che permettano di costatare l'adempimento e l'osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 1.

Articolo 6

L'approvazione della Commissione, prevista all'articolo 7 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, verte sulla conformità delle richieste di contributo con le disposizioni del presente regolamento e con le relative decisioni di attuazione adottate dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 7

1. La Commissione può utilizzare crediti iscritti a tal fine nel bilancio delle Comunità per promuovere, realizzare o sostenere finanziariamente studi preparatori e esperienze pilota per agevolare il Consiglio e la Commissione nella scelta dei settori da aprire all'intervento del Fondo e per permettere agli Stati membri ed ai responsabili delle operazioni di scegliere i tipi di provvidenze più efficaci e di organizzarne la migliore utilizzazione possibile.

2. Le esperienze pilota sono finanziate dalla Commissione e dalle amministrazioni o dagli enti pubblici e privati interessati.

La partecipazione della Commissione non può superare il 50 % del costo reale.

La Commissione, prima della realizzazione di tali esperienze pilota, deve ottenere l'accordo dello e degli Stati membri sul cui territorio (o sul territorio dei quali) esse devono svolgersi.

3. Sono considerate esperienze pilota ai sensi del presente articolo le esperienze che vertono su un numero di posti di lavoro non superiore a 30.

Articolo 8

1. L'approvazione delle richieste di contributo del Fondo comporta per la Commissione l'obbligo di impegnare le spese corrispondenti, alle condizioni previste nel regolamento finanziario.

2. I contributi concessi sono versati parallelamente allo svolgersi delle operazioni.

3. Il Consiglio adotterà, conformemente all'articolo 209 del trattato, le disposizioni finanziarie necessarie per l'applicazione del presente articolo.

TITOLO III

Il Comitato del Fondo sociale europeo

Articolo 9

1. Il Comitato previsto dall'articolo 124 del trattato è consultato su ogni questione importante relativa al funzionamento del Fondo; esso riceve tutte le informazioni utili ai fini di detta consultazione.

2. Nel caso in cui la Commissione non si attenga ad un parere formulato dal Comitato, essa è tenuta ad informare, entro un periodo di sei settimane, il Comitato stesso delle ragioni che hanno motivato la sua decisione.

3. Il Comitato può, di sua propria iniziativa, presentare pareri alla Commissione.

4. Il Comitato è regolarmente informato dei diversi aspetti della politica generale delle Comunità in materia economica e sociale nonché dei lavori del Comitato permanente dell'occupazione che possono interessare l'attività del Fondo.

Articolo 10

La Commissione chiede il parere preliminare del Comitato su:

- a) il progetto preliminare del titolo di bilancio delle Comunità relativo al Fondo;
- b) le proposte al Consiglio intese ad aprire settori d'intervento, in applicazione dell'articolo 4 della decisione del 1° febbraio 1971;
- c) ogni proposta al Consiglio e ogni regolamento concernenti l'attività del Fondo;
- d) le richieste di contributo presentate ai fini dell'approvazione;
- e) l'opportunità di promuovere, realizzare o sostenere finanziariamente un'esperienza pilota;
- f) l'opportunità di modificare il presente regolamento e le eventuali proposte di modifica;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

g) l'opportunità di una nuova applicazione dell'articolo 126 del trattato.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 11

Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal trattato e in particolare dall'articolo 124, la Commissione deve provvedere al controllo dell'impiego dei fondi attribuiti in applicazione del presente regolamento, in stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e fatte salve le disposizioni che verranno adottate in base all'articolo 209 del trattato.

Articolo 12

1. I contributi del Fondo previsti dall'articolo 125 del trattato sono concessi, secondo le disposizioni del regolamento n. 9 del Consiglio del 25 agosto 1960⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE⁽²⁾, per le operazioni iniziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e terminate prima della fine del semestre dell'anno civile in corso a tale data.

2. Alle spese necessarie per la concessione dei contributi in parola si provvede con stanziamenti iscritti nel titolo « Fondo sociale europeo » del bilancio delle Comunità.

Articolo 13

Fatto salvo il disposto dell'articolo 127 del trattato, la Commissione è incaricata di prendere le misure necessarie all'esecuzione delle norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 14

Il regolamento n. 9 è abrogato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972 o, se la necessaria regolamentazione finanziaria non entra in vigore a tale data, alla data di entrata in vigore di detta regolamentazione.

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.